

ACCORDO AZIENDALE

Addì 30 settembre 2010, in Roma

TRA

Barilla Holding Società per Azioni, Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni (di seguito: Società del Gruppo Barilla) rappresentate dai Sigg.ri: Mario Di Loreto, Giorgio Grandi e assistite da Claudio Robuschi dell'Unione Parmense Industriali

E

Le OO.SS. FAI CISL, FLAI-CGIL E UILA-UIL nelle persone dei Sigg.ri: Augusto Cianfoni, Stefano Faiotto, Stefania Crogi, Mauro Macchiesi, Stefano Mantegazza, Giampiero Sambucini e *CLAUDIO BRUSSO*

si sono incontrati allo scopo di esaminare l'opportunità di armonizzare ed integrare gli attuali accordi e regolamenti aziendali sulla copertura assistenziale in caso di infortunio, morte ed invalidità permanente totale a favore dei Dipendenti con quanto previsto dal CCNL Industria Alimentare del 21 luglio 2007 e dagli Accordi aziendali in vigore.

VISTE

- le disposizioni del CCNL del 21 luglio 2007, all'art. 74 – ter che prevede un obbligo in capo a tutti i datori di lavoro che danno applicazione al predetto CCNL di fornire una prestazione assistenziale in caso di Morte a beneficio degli eredi legittimi di cui all'art. 536 c.c. dei lavoratori a tempo indeterminato, deceduti in costanza di rapporto di lavoro;
- l'istituzione in data 26 gennaio 2010 della "Cassa di Premorienza per i lavoratori dipendenti del settore dell'Industria Alimentare" (di seguito: Cassa Premorienza) alla quale le Società del Gruppo Barilla aderiscono;
- le disposizioni dell'Accordo aziendale 19.02.1998 e del comunicato aziendale 13.03.2000 nella parte in cui prevedono una copertura a favore dei dipendenti in caso di Morte e/o Invalidità Permanente da infortunio (professionale o extraprofessionale);
- la circolare n. 55/E del 4 marzo 1999 del Ministero delle Finanze nella parte relativa al Capitolo 2.2 incluso quanto concerne le prestazioni erogate dal datore di lavoro per le coperture sopra citate;
- le modalità di attuazione delle coperture infortuni oggi attuate e realizzate attraverso la stipula di polizze a favore del Dipendente o dei suoi aventi diritto

si conviene quanto segue

1. a decorrere dal 01.01.2010 le Società del Gruppo Barilla forniscono direttamente ed alle medesime condizioni, le prestazioni previste dagli accordi (in particolare l'Accordo aziendale del 19.02.1998) e regolamenti aziendali (Comunicati del 13.03.2000) in vigore nelle parti in cui prevedono una copertura a favore dei dipendenti in caso di Morte e/o Invalidità Permanente da infortunio (professionale o extraprofessionale). Il capitale garantito per il caso di morte da infortunio previsto dagli accordi e dai regolamenti di cui sopra è comprensivo di quello di cui ai successivi punti 2. e 3.;

PD *n* *bf* *ll* *Q* *→*

2. a decorrere dal 01.01.2010 e fino a tutto il 30.06.2010 le Società del Gruppo Barilla forniscono una prestazione assistenziale in caso di Morte a beneficio degli eredi legittimi di cui all'art. 536 c.c. dei lavoratori a tempo indeterminato, deceduti in costanza di rapporto di lavoro, garantendo una somma pari ad una volta la Retribuzione Annuale Lorda, con un minimo di Euro 30.000 (Trentamila) ed un massimo di Euro 100.000 (Centomila);
3. a decorrere dal 01.07.2010 le Società del Gruppo Barilla integrano le prestazioni erogate dalla Cassa Premorienza in ottemperanza all'art. 74-ter sopra citato, ad una somma complessiva pari ad una volta la Retribuzione Annuale Lorda, con un minimo complessivo di Euro 30.000 (Trentamila) ed un massimo complessivo di Euro 100.000 (Centomila);
4. a decorrere dal 01.01.2010 le Società del Gruppo Barilla estendono le coperture sopra citate al caso di Invalidità Permanente Totale da Malattia garantendo una somma pari ad una volta la Retribuzione Annuale Lorda, con un minimo di Euro 30.000 (Trentamila) ed un massimo di Euro 100.000 (Centomila); la liquidazione dell'intero capitale avverrà per Invalidità Permanente Totale da Malattia accertata superiore al 50% per malattie che si siano manifestate per la prima volta dalla data 01.01.2010;
5. sulla base di quanto stabilito dal presente Accordo, le Aziende del Gruppo Barilla hanno stipulato contratti di assicurazione a tutela del proprio patrimonio al fine di proteggersi da eventi sfavorevoli che possano avere ripercussioni negative sull'andamento aziendale. Tali contratti fanno parte integrante del presente Accordo e sono il riferimento unico per la determinazione del diritto alle prestazioni in esso stabilite, fatto salvo quanto previsto nei punti precedenti;
6. con il presente Accordo le Parti nel prendere atto che le Società del Gruppo Barilla danno mandato alle Compagnie di Assicurazione di rappresentarle per la determinazione del diritto alla prestazione, dell'ammontare del danno e per ogni atto, ivi compresa la liquidazione dell'importo dovuto, inerente all'integrazione delle prestazioni previste dal CCNL Industria Alimentare e dagli accordi aziendali in vigore, dichiarano di accettare le norme che regolano i contratti assicurativi come parte integrante dell'Accordo stesso.

Per le Aziende
 Barilla Holding Società per Azioni
 Barilla G. e R. Fratelli Società per Azioni

Barilla
Roberto
Giuseppe

Per FAI – FLAI – UILA

Angelo
Luigi
Alberto
Stefano
Francesco
Andrea
Mario



The Italian Food Company. Since 1877.

**Estratto di Polizza - COPERTURA INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA-PROFESSIONALI
MORTE E INVALIDITA' PERMANENTE
DIPENDENTI AZIENDE DEL GRUPPO BARILLA**

GARANZIE	DESCRIZIONE	NOTE
MORTE DA INFORTUNIO	<ul style="list-style-type: none"> Copertura CASO MORTE a seguito di infortunio (professionale o extra-professionale), a beneficio eredi legittimi dei lavoratori deceduti in costanza di rapporto di lavoro. <p>Opera ad integrazione delle prestazioni erogate dalla Cassa di Premorienza (art. 74 ter CCNL) e dalla copertura assicurativa "Vita" stipulata dall'Azienda</p>	<p>Esclusioni di copertura Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e le relative prove; dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili di Aeroclub, velivoli ultraleggeri e simili; dalla pratica di sports aerei in generale, sports in forma agonistica ad elevato rischio quali per esempio pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci e idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo se non accompagnati da una guida patentata, arrampicata libera ecc. da stato di ubriachezza e/o stato di incoscienza derivante da uso di stupefacenti o psicofarmaci non per uso terapeutico; da guerra, insurrezione, aggressione od atti violenti che abbiano carattere politico (solo in caso di partecipazione attiva) dalla partecipazione ad imprese temerarie, salvo per il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; ernie di qualsiasi natura ad eccezione di quelle inguinali da sforzo; da infarti da qualsiasi causa determinati.
CAPITALE PREVISTO:	<ul style="list-style-type: none"> Dipendenti tutti 3 r.a.l. max € 320.000 <p>(ad integrazione delle prestazioni erogate dalla Cassa di Premorienza "art. 74 ter CCNL" e dalla copertura assicurativa "Vita" stipulata dall'Azienda la cui somma complessiva è determinata in minimo € 30.000 e massimo € 100.000)</p>	<ul style="list-style-type: none"> da stato di ubriachezza e/o stato di incoscienza derivante da uso di stupefacenti o psicofarmaci non per uso terapeutico; da guerra, insurrezione, aggressione od atti violenti che abbiano carattere politico (solo in caso di partecipazione attiva) dalla partecipazione ad imprese temerarie, salvo per il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; ernie di qualsiasi natura ad eccezione di quelle inguinali da sforzo; da infarti da qualsiasi causa determinati.
INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO	<ul style="list-style-type: none"> Copertura CASO INVALIDITA' PERMANENTE a seguito infortunio (professionale o extra-professionale) a beneficio del soggetto assicurato. 	<p>Esclusioni di copertura Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli infortuni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e le relative prove; dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili di Aeroclub, velivoli ultraleggeri e simili; dalla pratica di sports aerei in generale, sports in forma agonistica ad elevato rischio quali per esempio pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci e idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo se non accompagnati da una guida patentata, arrampicata libera ecc. da stato di ubriachezza e/o stato di incoscienza derivante da uso di stupefacenti o psicofarmaci non per uso terapeutico; da guerra, insurrezione, aggressione od atti violenti che abbiano carattere politico (solo in caso di partecipazione attiva) dalla partecipazione ad imprese temerarie, salvo per il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; ernie di qualsiasi natura ad eccezione di quelle inguinali da sforzo; da infarti da qualsiasi causa determinati.
CAPITALE PREVISTO:	<ul style="list-style-type: none"> Dipendenti tutti 4 r.a.l. max € 400.000 	<p>Per Infortuni Professionali ed Extraprofessionali fino al 15% di invalidità franchigia 5%;</p> <p>aumento del 30% del Capitale Assicurato per IP dal 15% al 66%;</p> <p>liquidazione intero capitale per IP > a 66%.</p> <p>In caso di abbandono del posto di lavoro minimo garantito di 335.697 € per impiegati ed operai e di 516.457 € se Quadri</p>
BENEFICIARI DELLA COPERTURA	<p>Le Aziende del Gruppo Barilla sulla base degli accordi in vigore hanno l'obbligo di fornire direttamente le prestazioni ivi previste, nei confronti dei lavoratori aventi diritto</p>	<p>Le Aziende del Gruppo Barilla, allo scopo di tutelare il proprio patrimonio dagli obblighi previsti dagli accordi in vigore, hanno provveduto a stipulare idonea copertura assicurativa che prevede le esclusioni e le limitazioni sopra riportate.</p>

Quanto riportato dal presente estratto è regolamentato esclusivamente dalle Condizioni Generali e/o Particolari del contratto assicurativo che non viene modificato dalla presente dichiarazione.



The Italian Food Company. Since 1877.

**Estratto di Polizza - COPERTURA INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AZIENDE DEL GRUPPO BARILLA**

GARANZIE	DESCRIZIONE	NOTE
GARANZIE ATTIVATE PER I DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL GRUPPO BARILLA	<ul style="list-style-type: none">• Caso Invalidità Permanente Totale da Malattia	
CAPITALE ASSICURATO PER I DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL GRUPPO BARILLA	Per ogni lavoratore, in caso di Invalidità Permanente Totale da Malattia, è riconosciuta una somma pari a: <ul style="list-style-type: none">• <u>1 volta la retribuzione annua lorda</u> con il minimo di € 30.000,00= ed il massimo di € 100.000,00=.	
<u>PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE TOTALE DA MALATTIA</u>	In caso di invalidità permanente da malattia totale accertata (superiore al 50%), verrà corrisposto il capitale assicurato purchè: <ul style="list-style-type: none">• sia effettivamente ridotta la capacità lavorativa del soggetto in occupazioni confacenti alle proprie attitudini (comunque superiore al 50% della totale)• la malattia si sia manifestata per la prima volta nel corso di validità della copertura assicurativa• la copertura è attiva anche in caso malattia manifestatasi entro 1 anno dalla cessazione del contratto, purchè la stessa sia insorta durante il periodo di validità della copertura	<u>Esclusioni di copertura:</u> <ul style="list-style-type: none">• Invalidità permanenti preesistenti e già manifestatesi e/o note alla data di decorrenza del contratto assicurativo;• Invalidità derivanti, direttamente o indirettamente, da uso a scopi non terapeutici di psicofarmaci, stupefacenti e allucinogeni;• Invalidità derivanti direttamente o indirettamente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, ovvero da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;• invalidità causata da dolo del Contraente o del Beneficiario• invalidità causata da partecipazione attiva ad atti dolosi da parte dell'Assicurato• invalidità a causa di atti di guerra o a causa di partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari• invalidità a seguito di AIDS
INGRESSO E PERMANENZA IN ASSICURAZIONE	Sono assicurati, senza formalità assuntive, tutti i lavoratori dipendenti attivi, fino alla età di 65 anni	Limitazioni previste: <ul style="list-style-type: none">• per i lavoratori che hanno una età pari o superiore a 65 non è possibile la copertura• per i lavoratori che compiono 65 anni in corso d'anno la copertura resta valida fino alla prima scadenza utile del contratto stesso e non può essere prorogata.
ESCLUSIONI PER INVALIDITA' GIA' NOTE E/O ACCERTATE	Sono i casi in cui ai lavoratori sono già state diagnosticate malattie gravemente invalidanti e i casi in cui i lavoratori abbiano già presentato domanda di invalidità all'INPS all'atto dell'attivazione della copertura	In questi casi la copertura <u>NON è attiva</u>
BENEFICIARI DELLA COPERTURA	Le Aziende del Gruppo Barilla sulla base degli accordi in vigore hanno l'obbligo di fornire direttamente le prestazioni ivi previste, nei confronti dei lavoratori aventi diritto	Le Aziende del Gruppo Barilla, allo scopo di tutelare il proprio patrimonio dagli obblighi previsti dagli accordi in vigore, hanno provveduto a stipulare idonea copertura assicurativa che prevede le esclusioni e le limitazioni sopra riportate.

Quanto riportato dal presente estratto è regolamentato esclusivamente dalle Condizioni Generali e/o Particolari del contratto assicurativo che non viene modificato dalla presente dichiarazione.



The Italian Food Company. Since 1877.

Estratto di Polizza - COPERTURA VITA
DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AZIENDE DEL GRUPPO BARILLA
(ad integrazione di quanto previsto dall'art. 74 ter del CCNL 21/07/2007)

GARANZIE	DESCRIZIONE	NOTE
GARANZIE ATTIVATE PER I DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL GRUPPO BARILLA	<ul style="list-style-type: none">• Caso Morte da qualsiasi causa a beneficio eredi legittimi dei lavoratori deceduti in costanza di rapporto di lavoro	
CAPITALE ASSICURATO PER I DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL GRUPPO BARILLA	<p>Per ogni lavoratore, in caso di Morte per qualsiasi causa, integra le prestazioni erogate dalla Cassa di Premorienza "art. 74 ter CCNL, ad una somma complessiva pari a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 volta la retribuzione annua lorda con il minimo complessivo di € 30.000,00= ed il massimo complessivo di € 100.000,00=.	<p>Esclusioni di copertura:</p> <ul style="list-style-type: none">• morte causata da dolo del Contraente o del Beneficiario• morte causata da partecipazione attiva a delitti dolosi da parte dell'Assicurato• morte a causa di atti di guerra, operazioni militari, o a causa di partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari• morte a seguito di AIDS avvenuta entro sette anni dall'attivazione della copertura o dall'aumento di capitale• morte dovuta ad incidente di volo su aeromobili non autorizzati al volo o con pilota con brevetto non idoneo. <p>morte dovuta a incidente di volo in qualità di membro dell'equipaggio</p>
INGRESSO E PERMANENZA IN ASSICURAZIONE	Sono assicurati, senza formalità assuntive, tutti i lavoratori dipendenti attivi fino all'età di 59 anni	Limitazioni previste: per i lavoratori che hanno una età pari o superiore a 60 anni, è richiesta la compilazione di un apposito questionario sanitario, con valutazione della assicurabilità e/o del proseguimento della copertura
SINISTRO CHE COLPISCA PIU' ASSICURATI	Si applica la regola proporzionale	Nel caso in cui lo stesso evento accidentale determini il decesso di più assicurati contemporaneamente, la garanzia assicurativa è limitata fino ad un importo massimo complessivo pari a 6 volte il capitale medio assicurato pro capite. Detto importo complessivo viene suddiviso sulle posizioni individuali degli assicurati colpiti dal sinistro, in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
BENEFICIARI DELLA COPERTURA	Le Aziende del Gruppo Barilla sulla base degli accordi in vigore hanno l'obbligo di fornire direttamente le prestazioni ivi previste, nei confronti dei lavoratori aventi diritto	Le Aziende del Gruppo Barilla, allo scopo di tutelare il proprio patrimonio dagli obblighi previsti dagli accordi in vigore, hanno provveduto a stipulare idonea copertura assicurativa che prevede le esclusioni e le limitazioni sopra riportate.

Quanto riportato dal presente estratto è regolamentato esclusivamente dalle Condizioni Generali e/o Particolari del contratto assicurativo che non viene modificato dalla presente dichiarazione.